

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSEO SAN TOMÈ DEGLI ALMENNO - CENTRO STUDI ROMANICO LOMBARDO - ANTENNA EUROPEA DEL ROMANICO

ex Monastero San Tomè

Almenno San Bartolomeo – Bergamo – Italia

Denominazione

Art. 1. E' costituita l'Associazione per il MUSEO SAN TOMÈ DEGLI ALMENNO - CENTRO STUDI ROMANICO LOMBARDO - ANTENNA EUROPEA DEL ROMANICO.

Sede

Art. 2. L'associazione ha sede in Almenno San Bartolomeo, via S. Tomè, civico n. 2.

Scopi dell'Associazione

Art. 3. L'associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di favorire:

- lo studio e la salvaguardia delle testimonianze romaniche;
- la valorizzazione dell'ambito territoriale nel quale sono immerse;
- l'indiretto utilizzo di questi beni per la promozione economica e sociale delle realtà interessate.

Al fine di raggiungere i propri scopi l'associazione dovrà stipulare con il Comune di Almenno San Bartolomeo una convenzione che disciplini l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili di sua proprietà, facente riferimento alla sede dell'Associazione (ex Cascina S. Tomè).

Sulla base di tale convenzione, l'associazione potrà adempiere a quanto segue:

- promuovere ed organizzare l'accesso del pubblico al museo – centro studi e la conoscenza delle attività del museo - centro studi stesso, anche realizzando pubblicazioni e prodotti audiovisivi o altre forme di comunicazione e promozione;
- promuovere, organizzare e gestire mostre, convegni, seminari e in genere attività di carattere culturale che producano vantaggi sotto i più diversi profili: diffusione dell'immagine del museo – centro studi, conoscenza della sua dotazione ostensiva, delle sue attività e delle relative potenzialità di utilizzo;
- promuovere, organizzare e gestire attività che consentano, anche attraverso l'utilizzazione dell'immagine del museo – centro studi o delle opere di sua spettanza, di reperire risorse economiche o di acquisire beni da destinare alla conservazione, all'incremento del patrimonio del museo San Tomè e alle attività di quest'ultimo;
- favorire, a mezzo degli associati, l'utilizzazione privilegiata dei servizi e dei locali concessi all'Associazione per attività compatibili con l'immagine del museo – centro studi, nei modi previsti dalla convenzione;
- assistere, promuovere o mettere in opera le azioni che favoriscano la cooperazione tra attori economici, sociali, culturali, enti, istituzioni e collettività territoriali italiane ed europee coinvolte nel progetto “Antenna Europea del Romanico”;
- promuovere il progetto “Antenna Europea del Romanico” presso la Comunità Europea, gli stati membri e gli organismi e istituzioni pubblici nazionali ed internazionali;

- promuovere il progetto “Antenna Europea del Romanico” presso gli operatori economici del settore turistico e del settore commerciale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Patrimonio dell'associazione

Art. 4. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalla somma di lire 100.000.000 (cento milioni), conferita dai soci fondatori.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, acquisti, donazioni e lasciti pervenuti con tale specifica destinazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- redditi del patrimonio;
- quote associative;
- proventi dell'organizzazione e della gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

Soci

Art. 5. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori: sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo, nonché coloro che saranno ammessi in tale categoria con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) soci sostenitori: la qualità di socio sostenitore viene attribuita dal Consiglio Direttivo a persone fisiche o giuridiche che contribuiscono in modo considerevole e significativo con donazioni o contributi al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- c) associati ordinari: sono coloro che, condividendo gli scopi associativi, consegnano motivata domanda scritta di ammissione (dietro presentazione di un socio) direttamente al Consiglio Direttivo, il quale ne delibera a maggioranza l'accettazione o il rigetto a suo insindacabile giudizio; i soci ordinari sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa;
- d) associati onorari: sono coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Tali soci non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Gli associati ordinari e gli associati onorari partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

Gli associati onorari non sono eleggibili alle cariche sociali.

La qualifica di socio sostenitore avrà durata limitata nel tempo stabilita dal Consiglio Direttivo all'atto della sua attribuzione in relazione alla qualità e all'entità del contributo. Il Consiglio Direttivo in casi particolari di assunzioni di specifici meriti nei confronti dell'Associazione potrà conferire la qualifica di socio sostenitore a vita.

La quota associativa sarà determinata, annualmente, dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione impegna i soci e gli associati alla piena accettazione ed osservanza delle norme statutarie.

La qualifica di socio viene meno in caso di:

- dimissioni, da comunicarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata;
- perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- morosità accertata dal Consiglio Direttivo;
- esclusione per dichiarata incompatibilità, deliberata dal Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Organi dell'associazione

Art. 6. Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Revisore dei conti.

L'Assemblea: competenze

Art. 7. L'Assemblea è formata da tutti i soci aventi diritto di voto.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Revisore dei conti;
- le modifiche dello Statuto che vengono proposte dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del Programma Generale dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea: funzionamento

Art. 8. L'Assemblea è convocata dal presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un quarto dei soci aventi diritto.

La convocazione – contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora fissati – deve essere inviata ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata anche a mano ed affissa presso la sede dell'associazione, o mediante pubblicazione dell'avviso sui quotidiani locali.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale ma nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o, in assenza, dal rappresentante più giovane di età dei soci fondatori presenti.

Chi presiede nomina seduta stante il segretario incaricato di redigere il processo verbale delle riunioni e gli incaricati di costituire il seggio e svolgere lo scrutinio dei voti quando questo sia segreto. Segretario e scrutatori potranno essere anche non soci.

L'Assemblea, validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto si richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo, composizione

Art. 9. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea che determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea:

- due su indicazione del Comune di Almenno S. Bartolomeo, scelti in una rosa di cinque candidati;
- due su indicazione del Comune di Almenno S. Salvatore, scelti in una rosa di cinque candidati;
- due su indicazione dei soci fondatori, su una rosa di tre candidati per ogni nomina;
- uno scelto tra i membri dell'Assemblea dei soci, su una rosa di non più di cinque candidati.

In caso di dimissioni o di recesso di un consigliere per qualunque causa il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione sottoponendo il provvedimento all'Assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà essere riconfermato.

Il Consiglio Direttivo, competenze

Art. 10. Al Consiglio Direttivo spetta la competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi dell'Associazione, e comunque sulle seguenti:

- la nomina, a maggioranza dei componenti eletti, del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione;
- la proposta all'Assemblea di modifiche allo Statuto;
- l'approvazione dei programmi delle attività culturali ed espositive, su proposta del Direttore;

- la deliberazione su tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, sugli impegni amministrativi conseguenti e più in generale sui provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;
- la deliberazione, su proposta o previo parere del Direttore, sull'acquisto, l'accettazione o il rifiuto dei lasciti, dei legati e delle donazioni;
- la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, con situazione patrimoniale di fine anno, da sottoporre insieme alla relazione economica dell'associazione all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- la determinazione dell'entità delle quote sociali annuali e l'accoglimento delle domande di ammissione dei soci delle relative categorie;
- la nomina del Direttore, determinandone compensi e durata dell'incarico;
- la nomina, su proposta del Direttore, di eventuali dipendenti, determinandone la retribuzione una volta accertata la copertura finanziaria;
- la quantificazione dell'entità di indennità e compensi da corrispondere a fronte di attività svolte a favore dell'associazione;
- la determinazione delle facilitazioni da attribuire ai soci nelle rispettive categorie;
- la ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza e di evidente necessità;
- la valutazione dell'eventuale raggiungimento degli scopi sociali o l'eventuale impossibilità di conseguirli, con giudizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- l'autorizzazione a stare in giudizio e nominare i difensori.

Il Consiglio Direttivo, funzionamento

Art. 11. Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo nei tempi congrui almeno una volta all'anno e inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal più giovane dei consiglieri presenti. Le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona nominata dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Art. 12. Compiti del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- convocare con preavviso di almeno sette giorni a mezzo lettera raccomandata, contenente anche l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e presiederlo; in caso di urgenza il termine di preavviso potrà ridursi a tre giorni e la convocazione potrà avvenire a mezzo telegramma o telefax o equivalenti;
- sovrintendere alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- delegare il Direttore alle spese relative alle singole iniziative, nei limiti approvati dal Consiglio Direttivo;
- assumere, nei casi d'urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre però alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Direttore

Art. 13. Il Direttore dovrà avere requisiti di riconosciuta competenza culturale, di professionalità nella gestione museologica e di esperienza di rapporti con altre istituzioni analoghe nazionali e straniere.

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo, fatte salve le competenze di cui sopra e valutato anche il programma scritto che lo stesso dovrà presentare, con rapporto di prestazione d'opera professionale a tempo determinato e con possibilità di rinnovo.

Per il primo periodo di funzionamento dell'Associazione, della durata di quattro anni, il Direttore è nominato dai soci fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo.

Il Direttore partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Compiti del Direttore sono:

- predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo le linee generali del programma dell'Associazione;
- proporre le specifiche iniziative di attuazione del programma;
- collaborare con il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio da sottoporre successivamente all'Assemblea dei Soci;
- esprimere parere preventivo sulle proposte di acquisizione di donazioni, lasciti o legati da presentare al Consiglio Direttivo;
- provvedere alla gestione amministrativa, avvalendosi ove occorra di personale allo scopo incaricato, alla organizzazione e alla promozione delle singole attività culturali, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e operando di concerto con il Presidente nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di studio e ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno della Associazione e delle singole iniziative;
- tenere aggiornati gli inventari.

Al Direttore è demandata, per l'esecuzione del programma approvato e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione, per la realizzazione delle singole iniziative, piena autonomia nelle scelte gestionali, nonché nella scelta dei collaboratori e consulenti, la cui nomina e determinazione della retribuzione è demandata al Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 10 dello Statuto.

Il Revisore dei conti

Art. 14. La gestione dell'Associazione è controllata dal revisore dei conti, nominato dall'Assemblea e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il revisore:

- accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di accompagnamento al bilancio-consuntivo;
- accerta, almeno una volta all'anno (ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento) la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'Associazione;
- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

I Probiviri

Art. 15. Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri nominati dall'Assemblea.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità. Il lodo sarà inappellabile.

Esercizio sociale

Art. 16. Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti con la collaborazione del Direttore, del Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio dovrà includere una posta destinata alla manutenzione ordinaria dello stabile e dei servizi.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. I consiglieri e il revisore non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Durata ed estensione dell'Associazione

Art. 17. L'Associazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile e quando:

a) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;

b) lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo che sottoporrà l'atto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Lo scioglimento e l'estinzione sono deliberati dall'Assemblea con le maggioranze qualificate indicate all'art. 8 del presente Statuto. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina, anche tra i soci, uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ai Comuni di Almenno San Bartolomeo e di Almenno San Salvatore per essere destinato al Museo San Tomè come fine di pubblica utilità. Nell'impossibilità di questi di recepire il lascito, all'ente pubblico territorialmente più prossimo, avente analoghe finalità di studio e ricerca.

Sono fatte salve le eventuali disposizioni speciali di legge.

Norma finale

Art. 18. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di associazioni private riconosciute.